



Oggetto: indizione della procedura negoziata tramite RdO sul MePa, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento del servizio di Responsabile per la protezione dei dati personali ("RPD") dell'AIFA ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/279- CIG 8705723DE0- CUI S97345810580202000015.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso "Regolamento");

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire "*specifica delego ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali*";

Visto il Regolamento di Contabilità dell'AIFA, approvato con delibera del C.d.A. n. 9 del 22 dicembre 2004, come modificato con le successive delibere n. 11 del 20 aprile 2005 e n. 28 del 9 ottobre 2006;

Visto, altresì, l'art. 23, comma 3, del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *"i dirigenti autorizzati alla conclusione dei contratti sono individuati dal Direttore Generale"*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1 aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico, collocato nella fascia retributiva A, di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento Europeo n. 2016/279 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) ed in particolare l'art. 37 che prevede la nomina obbligatoria di un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta: *"a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali; b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9" ossia "dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona"*;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante *"Codice dei Contratti Pubblici"* e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 36, comma 2, lettera b), come modificato dalla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020, in virtù del quale per affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 si procede mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 D. lgs. n. 50/2016 previa valutazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per la parte vigente;

Visti gli art. 77 e 78 del D. Lgs. 50/2016 sulla nomina della commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento di contratti di appalto da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Visto l’art. 1 comma 1 lett. c) del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (G.U. 17/06/2019, n. 140), recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*, che ha disposto che fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione, a titolo sperimentale, l’articolo 77, comma 3 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

Visto l’art. 8 comma 7 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020, che dispone l’ulteriore proroga dell’attivazione del predetto Albo al 31 dicembre 2021;

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;

Vista la delibera n. 41 dell’11 novembre 2020, concernente l’adozione del documento di budget economico 2021 con annesso bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, inviata in data 16 novembre 2020 ai Ministeri vigilanti per l’approvazione;

Vista la delibera n. 8 del 28 gennaio 2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2021-2022 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell’Agenzia e di bilancio;

Vista la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 165 del 09/02/2021 con la quale è stato adottato il *“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2021 – 2022”*, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato ai sensi del medesimo *“nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”*, nella quale è stato espressamente previsto l’acquisto in parola col CUI S97345810580202000015;

Considerato che, alla luce di quanto previsto dal sopra citato art. 37 del Regolamento Europeo n. 2016/279 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), la figura del Responsabile per la protezione dei dati personali *“RPD”* è obbligatoriamente prevista per l’AIFA in quanto autorità pubblica che tratta su larga scala dati relativi alla salute;

Visto il Contratto CIG 7460058A9A avente ad oggetto il Servizio di Responsabile per la protezione dei dati personali dell'AIFA ai sensi del regolamento Europeo n. 2016/279, per una durata di n. 36 mesi, stipulato in data 25/05/2018 con l'Avv. Ivan Frioni, la cui scadenza è prevista per il 24/05/2021;

Visto il Modulo di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget", e il relativo allegato, trasmesso dall'Ufficio Affari Giuridici in data 25/02/2021 con prot. n. 23617/P del 26/02/2021 e assunto in pari data dall'Ufficio Contabilità e Bilancio con prot. n. 23720/A, con il quale è stato richiesto di avviare una procedura per l'affidamento del servizio di Responsabile per la protezione dei dati personali dell'AIFA di cui agli artt. 37-39 del Regolamento Europeo n. 2016/279 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) per mesi 36, per un importo a base d'asta pari ad € 90.000,00 (novantamila/00) oltre IVA;

Preso atto, infatti, che in data 17/02/2021 è stato appurato che all'interno dell'Amministrazione non vi sono professionalità in possesso di requisiti idonei a rivestire il ruolo di RPD, come risultante dall'interpello num. prot. 15365-09/02/2021-AIFA-AIFA-P del 09/02/2021, avviato dalla dott.ssa Laura Fracassa, Dirigente dell'Ufficio Affari Giuridici, e conclusosi con esito negativo;

Preso atto del Visto della sezione "Programmazione e Controllo economico-gestionale" in data 01/03/2021 n. 28/2021 attestante la copertura finanziaria per l'affidamento dei servizi su citati;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento della procedura in parola è la dott.ssa Raffaella Cugini, giusta Determina n. 1766 del 26/10/2018;

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;

Verificata la presenza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) dei servizi di cui si necessita all'interno del Bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni";

Considerato che, ai sensi del sopra citato art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, è necessario procedere all'affidamento di detto servizio mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art 63 D. Lgs. n. 50/2016 *"previa valutazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici"*;

Ritenuto necessario procedere all'affidamento del servizio in parola mediante procedura negoziata, tramite Richiesta di Ordine (RdO) sul MePa da inviare ad almeno 5 OE, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo complessivo a base d'asta di € 90.000,00 (novantamila/00) oltre IVA e oneri previdenziali e per la durata di 36 mesi;

Ravvisata la necessità di individuare gli operatori da invitare alla predetta procedura negoziata previa apposita indagine di mercato da pubblicare sul sito istituzionale dell'Agenzia al fine di darne la massima pubblicità possibile;

Visto l'Avviso num. prot. 34952 del 22/03/2021, pubblicato sul sito istituzionale AIFA al fine di acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata - da bandire ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 tramite lo strumento della RdO sul MePA - per l'affidamento del servizio di Responsabile per la protezione dei dati personali ("RPD") dell'AIFA ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/279, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per una durata di n. 36 mesi, per un importo a base d'asta pari a € 90.000,00 oltre IVA;

Considerato che l'Avviso in parola, in ossequio ai principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, è stato rivolto a tutti gli OE interessati, in possesso dei necessari requisiti, che fossero regolarmente iscritti al MePA al Bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni", nella categoria "Servizi Professionali Legali e Normativi", sottocategoria "Servizi giuridici" - CPV 79100000-5;

Tenuto conto dei Chiarimenti al 31/03/2021 pubblicati in pari data sul sito istituzionale dell'AIFA, a mezzo dei quali l'Amministrazione, a seguito di più approfondita analisi dei Bandi del sistema di e-procurement del MePA, ha precisato che la categoria esatta del Bando MePA "*Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni*" alla quale gli Operatori economici interessati dovranno essere iscritti ai fini dell'invito a partecipare alla procedura negoziata in oggetto non è la categoria "*Servizi Professionali Legali e Normativi*" ma la categoria "*Supporto Specialistico*" che espressamente prevede al proprio interno la apposita sottocategoria "*Supporto specialistico GDPR (General Data Protection Regulation) e DPO (Data Protection Officer)*";

Preso atto che alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono pervenute a mezzo pec le manifestazioni di interesse dei seguenti n. 7 Operatori Economici:

- 1) I.S.I. Ingegneria dei Sistemi Informativi S.r.l.- P. IVA 01190061000;
- 2) Avv. Ivan Frioni - P. IVA 03834800967;
- 3) Avv. Francesco Gradozzi - P. IVA 01448340438;
- 4) Studio Legale Porcelli - P. IVA 016161930809;
- 5) Liguria Digitale S.p.A. - P. IVA 02994540108;
- 6) RTI costituendo Associazione professionale SZA Studio legale (mandataria) e T.net S.p.A. (mandante) - P. IVA 10421290155;
- 7) Wemapp S.r.l.s. - P. IVA 09711652848;

Preso atto che, entro la data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, è pervenuta una ulteriore richiesta di invito alla procedura, formulata da parte dell'Avv. Antonio Bosco per BSVA STUDIO LEGALE ASSOCIATO (P. IVA.

02717250126), informalmente via mail, non essendo quest'ultimo riuscito ad inviare la manifestazione di interesse a mezzo pec per causa non imputabile al medesimo;

Viste la Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, nonché al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 ed il particolare il paragrafo 3.6 in virtù del quale *“La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”*;

Ritenuto opportuno - in ossequio ai principi di massima apertura al mercato, efficacia, imparzialità, rotazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità - invitare alla procedura in parola tutti i predetti otto operatori economici purché, al momento della pubblicazione sul MePA della RdO, risultino regolarmente iscritti al Bando MePA *“Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”*, categoria *“Supporto Specialistico”*, sottocategoria *“Supporto specialistico GDPR (General Data Protection Regulation) e DPO (Data Protection Officer)”* - CPV 79132000-8, di cui all’Allegato 15 al Capitolato d’Oneri *“Servizi”*;

Visto l’art. 1, comma 4 D.L. n. 76/2020 in virtù del quale, per le gare indette entro il 31.12.2021, *“la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”*;

Considerato che, avuto riguardo alla tipologia e alla specificità del servizio oggetto della procedura in parola, non si ravvedono particolari esigenze tali da giustificare la richiesta di una garanzia provvisoria;

DETERMINA

Art. 1

(indizione)

1. È indetta una procedura di gara tramite RdO, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di Responsabile per la protezione dei dati personali (“RPD”) dell’AIFA ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/279, per un importo complessivo a base d’asta di € 90.000,00 (novantamila/00) oltre IVA e per la durata di 36 mesi - CIG 8705723DE0- CUI S97345810580202000015.

2. Alla procedura di gara saranno invitati i seguenti n. 8 operatori economici, ove abilitati, al momento della pubblicazione sul MePA della RdO, al sopra citato Bando MePA *“Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”*, categoria *“Supporto Specialistico”*, sottocategoria *“Supporto specialistico GDPR (General Data Protection Regulation) e DPO (Data Protection Officer)”* - CPV 79132000-8:
 1. I.S.I. Ingegneria dei Sistemi Informativi S.r.l.- P. IVA 01190061000;
 2. Avv. Ivan Frioni - P. IVA 03834800967;
 3. Avv. Francesco Gradozzi - P. IVA 01448340438;
 4. Studio Legale Porcelli - P. IVA 016161930809;
 5. Liguria Digitale S.p.A. - P. IVA 02994540108;
 6. RTI costituendo Associazione professionale SZA Studio legale (mandataria) e T.net S.p.A. (mandante) - P. IVA 10421290155;
 7. Wemapp S.r.l.s. - P. IVA 09711652848;
 8. BSVA STUDIO LEGALE ASSOCIATO- P. IVA 02717250126.
3. L'aggiudicazione verrà effettuata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Art. 2

(criteri di individuazione della commissione giudicatrice)

1. La valutazione delle offerte **dal punto di vista tecnico ed economico** sarà effettuata, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da una Commissione giudicatrice interna all'AIFA, nominata dal Direttore Generale dell'AIFA dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. La Commissione sarà composta da numero tre membri interni alla Stazione Appaltante, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto della gara. In particolare, i membri, ai fini di consentire la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere dipendente in servizio presso l'Agenzia;
 - b) avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
 - c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
 - d) aver svolto incarichi nel settore oggetto dell'appalto. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica;
 - e) aver lavorato in uno dei seguenti settori cui afferisce l'oggetto della gara:
 - f) aver lavorato in uno dei seguenti settori cui afferisce l'oggetto dell'affidamento: Gestione del Personale e/o Amministrativo e/o Legale e/o Direzione Generale e/o Presidenza e/o Controllo di gestione e/o Qualità delle procedure e/o ICT;
 - g) il Presidente deve rivestire la qualifica di Dirigente di II fascia;
 - h) i componenti diversi dal Presidente devono rivestire almeno la qualifica di Funzionario ovvero Dirigente sanitario.

3. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i componenti devono dichiarare ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6, del Codice degli appalti pubblici.

Per quanto concerne la nomina delle commissioni giudicatrici di tutte le procedure di gara indette dall'AIFA, la verifica delle autodichiarazioni presentate dai commissari in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari avverrà a campione, applicandosi l'art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale *"Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari"*, nonché ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 in virtù del quale *"Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47."*

4. E' prevista la nomina di numero tre membri supplenti i quali devono possedere i medesimi requisiti.
5. I membri, ivi compreso il Presidente, sia effettivi che supplenti, saranno individuati a seguito di valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze maturate.
6. Vengono individuati la piattaforma MePA la Posta Elettronica Certificata, la posta elettronica e l'apposito sistema di videoconferenza in uso presso AIFA, quali mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni.
7. La durata dei lavori della commissione giudicatrice prevista per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è stimata in massimo 4 mesi salvo diverse esigenze dell'AIFA eventualmente intervenute. Detti lavori saranno articolati in almeno due sedute pubbliche ed almeno una riservata per la valutazione delle offerte tecniche e comunque in un numero di sedute adeguato all'adempimento dei compiti assegnati alla Commissione che varierà a seconda del numero di offerte pervenute e della complessità delle stesse.

Art. 3 (compiti del RUP)

1. **L'esame della correttezza della documentazione amministrativa**, prodotta dagli offerenti in sede di gara, avverrà a cura dell'Ufficio Attività Negoziale e Gestione del Patrimonio sotto il coordinamento e controllo del RUP, tenuto ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e ad adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate da detto Ufficio.
2. Al RUP è demandato, ove necessario, l'espletamento della **procedura di soccorso istruttorio** di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

3. Dell'esito delle attività sopra descritte verrà data, a cura del RUP, debita e tempestiva comunicazione alla Commissione Giudicatrice.

Art. 4
(autorizzazione alla spesa)

1. L'importo posto a base d'asta è pari ad € € 90.000,00 (novantamila/00) oltre IVA.
2. La spesa relativa alla procedura di gara graverà *pro quota* sul budget degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.
3. L'indizione della procedura di gara comporta l'obbligo per AIFA di versamento del contributo in favore dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, come disposto dalla stessa Autorità con Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019, pari a € 30,00 (trenta/00).

Art. 5
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it nella sezione Amministrazione trasparente>Bandi di Gara e Contratti>Bandi di Gara e contratti (file disponibile in formato PDF).
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nonché con le modalità che verranno indicate dall'ANAC e ai sensi dell'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma,12-04-2021

Il Dirigente
Antonino Laganà

Allegati:

- 1) Modulo di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" del 25/02/2021;
- 2) Visto della sezione "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 28/2021.

Pubblicato sul profilo del committente in data __/__/2021.

